

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2019 ed estinto anticipatamente nel 2024. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di spese di istruttoria e di provvigioni per l'intermediario creditizio per la somma complessiva di € 930,41 calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi dal reclamo al soddisfo, ad € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate per la proposizione dell'odierno ricorso, ad € 20,00 per la presentazione del ricorso medesimo e ad € 140,35 versate all'intermediario a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento. In subordine il ricorrente chiede l'applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi, nel caso in cui alle voci di costo oggetto di richiesta di restituzione dovesse essere riconosciuta natura *up front*.

L'intermediario ha preliminarmente richiesto la sospensione del ricorso in considerazione del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48. Nel merito l'intermediario chiede il rigetto del ricorso invocando la sentenza della CGUE C-555/21 e il disposto del d.l. n. 69/2023, non abrogato dal d.l. n. 104/2023, al fine di evidenziare il preteso superamento della sentenza Lexitor e sostenere che – in caso di estinzione anticipata di un finanziamento – le soli voci *recurring* debbano essere oggetto di rimborso. In conclusione l'intermediario sostiene che i costi richiesti dal ricorrente abbiano tutti natura *up front* e non sarebbero quindi rimborsabili. L'intermediario contesta altresì la richiesta di restituzione della penale di estinzione

anticipata in quanto applicata in conformità al dettato dell'art. 125-sexies TUB, nonché alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, trattandosi di una controversia seriale.

DIRITTO

L'eccezione preliminare sollevata dall'intermediario non può essere accolta. L'intermediario ha chiesto la sospensione dell'odierno procedimento in considerazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48 disposto dall'Autorità giudiziaria ordinaria, producendo una lista di procedimenti sospesi o rinviati riguardanti l'intermediario stesso. Sul punto si rileva che le "Disposizioni ABF" (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per ipotesi quale quella in esame, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, in quanto non vi è evidenza di comunanza di parti tra il procedimento oggetto di ricorso e quelli oggetto della lista depositata dall'intermediario. Difatti, il rinvio pregiudiziale ex art 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario – dinanzi al quale penda una analoga fattispecie. Nel merito il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2024, in corrispondenza della rata n. 58. Il conteggio estintivo non precisa la rata in corrispondenza della quale il finanziamento è stato estinto, tuttavia dall'importo corrispondente alle rate scadute (€14.500,00) e da quello corrispondente al debito residuo nominale (€ 15.500,00) e tenendo in considerazione l'importo della rata (€ 250,00), si ricava rispettivamente la rata di estinzione (n. 58). Tale conteggio trova altresì riscontro nelle controdeduzioni dell'intermediario. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, Collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme

non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso in esame, dal contratto e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, tanto le spese di istruttoria quanto le commissioni di intermediazione hanno natura *up-front* in quanto la relativa clausola contrattuale elenca esclusivamente attività preliminari alla stipula del contratto di finanziamento. Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati.

rate complessive	120	rate scadute	58	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	62	TAN	3,85%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	28,53%						
spese di istruttoria				800,00 €	Up front	Curva degli interessi	228,24 €		228,24 €
commissioni intermediario incaricato				1.000,80 €	Up front	Curva degli interessi	285,53 €		285,53 €
Totale									513,77 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 513,77 oltre agli interessi dalla data del reclamo. Non può invece trovare accoglimento la richiesta di retrocessione della penale di estinzione anticipata, in quanto conforme al dettato dell'art. 125-sexies TUB, poiché: al momento dell'estinzione la vita residua del contratto era superiore a un anno; non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies TUB; l'importo addebitato è corrispondente all'1% del debito residuo del finanziamento; il ricorrente non contesta il criterio di calcolo utilizzato. Quanto alla richiesta di restituzione delle spese legali affrontate dal ricorrente per il presente ricorso, si evidenzia che in materia è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. 4580 del 2025) statuendo che: le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune; la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo, e deve essere sorretta dalla evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità o la necessità e la rilevanza della difesa tecnica nella gestione del procedimento; il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista o il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Sulla base dei principi enunciati, nel caso in esame si evidenzia che l'intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini previsti dalla normativa e non ha assunto un comportamento ostruzionistico, sulla materia del contendere sussiste un orientamento consolidato dei Collegi e pertanto il ricorso non è caratterizzato da particolare complessità e, infine, con riferimento alla prova del danno parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione. La domanda di refusione delle spese legali non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 513,77, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE